



Roma, 08.02.2010  
Prot.24/V/0002519

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione Generale per le politiche previdenziali  
Divisione V

Agli Istituti di Patronato e di Assistenza  
Sociale

Alle Direzioni Provinciali del lavoro  
Servizio Ispettivo del Lavoro  
Loro sedi

OGGETTO: Applicazione della norma sul pagamento del Contributo Unificato in materia di controversie di lavoro e previdenza.

Sono pervenuti a questa Divisione dei quesiti concernenti l'applicazione del Contributo Unificato nelle controversie di lavoro e previdenza. Nello specifico si chiede:

1) se riguardo all'assistenza legale patrocinata dal Patronato, per i lavoratori immigrati debba essere versato il contributo unificato, per il ricorso presso il TAR, in aggiunta alle somme stabilite dalla convenzione cui devono fare riferimento i legali degli Istituti di Patronato relativamente alle loro parcelle;

2) e inoltre se a seguito delle nuove disposizioni regolamentari e dell'art. 9 della legge 152/2001 gli assistiti del Patronato possono usufruire delle agevolazioni concesse dalla legge sul gratuito patrocinio attraverso i legali convenzionati con il Patronato.

A tal proposito si evidenzia che il Contributo unificato è una tassa che viene pagata in via preliminare e unitariamente sui procedimenti giudiziari afferenti a cause civili e amministrative (nonché sui procedimenti speciali e per l'azione civile proposta nel procedimento penale, ove venga chiesto oltre alla condanna anche la condanna al pagamento in via risarcitoria) dovuta, a decorrere dal 1 marzo 2002, al momento del deposito della costituzione in giudizio con l'iscrizione a ruolo.

Trattasi, in buona sostanza, di un sistema di forfetizzazione in un unico importo di tutte le imposte collegate ad una controversia giudiziale.

I soggetti ammessi al gratuito patrocinio rimangono esenti dal pagamento del contributo in questione.

Volendo procedere a una disamina dei quesiti sopra esposti emerge quanto segue.

1-Nella circolare di cui al Prot. 24/V/0016391 del 4 novembre 2008, questo ufficio ( ribadendo quanto affermato nella circolare al precedente schema) ha precisato, al punto 6, che “ il concorso alle spese da parte dell’assistito è da intendersi comprensivo di ogni onere legale, contributivo e fiscale” , inoltre, sempre al medesimo punto, viene ribadito che “ il concorso alle spese dell’assistito si esaurisce col pagamento della quota base e della , eventuale, quota aggiuntiva”.

A tal proposito, si evidenzia che è prospettabile porre a carico degli assistiti il pagamento del contributo unificato. Ciò perché, in caso di ipotesi contraria, sebbene rispondente al tenore delle suindicate circolari, si verrebbe a creare una situazione particolare in cui il costo della controversia giudiziale sarebbe più alto degli onorari dei legali convenzionati, peraltro quantificato in via predeterminata

Infatti, allo stato attuale, il contributo unificato ammonta a cifre fisse che andrebbero a modificare l’onorario da corrispondere un a tantum per l’assistenza convenzionata. E’ una situazione che creerebbe difficoltà applicative della convenzione stessa e pertanto deve essere rivista nell’ottica assistenzialistica in cui opera il Patronato.

A conferma di quanto espresso, si evidenzia che dal 1 gennaio 2010 sono state apportate delle modifiche legislative al testo unico sulle spese di giustizia. (art. 30 della l. 319/1958), a mente di cui deve essere versato il contributo unificato nelle controversie dinanzi alla Corte di Cassazione.

Pertanto, per l’appunto, le spese di giustizia incluse nel contributo unificato non possono essere accolte al Patronato.

2-Con riferimento al secondo quesito posto in essere si evidenzia l’art.9, comma 7 della l.488/99 che recita testualmente: “ *I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.* “. E’ evidente che in caso di assistiti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, il contributo unificato non verrà versato da questi ultimi. Ciò in quanto non vi è differenza alcuna tra l’assistenza giudiziaria con legale di fiducia e quella che si realizza per il tramite del Patronato in via assistenziale.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to ( Prof. Giovanni Geroldi)